

***Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 31 marzo 2025, n. 3 - Art. 25***

***“Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della “mucillagine” e per l'aumento del prezzo del gasolio”***

***in regime “de minimis” - Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.***

**AVVISO PUBBLICO**

**1. Premessa**

Nel 2024, la mucillagine è tornata a manifestarsi nell'Alto Adriatico, in particolare nel tratto costiero tra Trieste e Ancona, con affioramenti di materiale mucillaginoso in decomposizione. Questo fenomeno, pur non essendo pericoloso per la balneazione, può creare disagi ai bagnanti e influire negativamente su alcune attività di pesca.

Il fenomeno delle mucillagini è un evento naturale, spesso legato alla crescita di microalghe e alla presenza di polline. Nel 2024, il ritorno della mucillagine è stato riconosciuto come tale, con monitoraggi e comunicazioni ufficiali da parte di enti regionali, come ad esempio ARPA Emilia-Romagna – Struttura Oceanografica Daphne II. Questi enti hanno fornito aggiornamenti costanti sulla situazione, confermando la presenza di mucillagini e rassicurando sulla sicurezza delle acque per la balneazione. Inoltre, hanno sottolineato che il fenomeno è spesso transitorio e legato alle condizioni meteo-marine, dissolvendosi con l'abbassamento delle temperature e il rimescolamento delle acque.

Inoltre, con il presente Avviso è rivolto ad alcune imprese che avevano presentato domanda sull'Avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 6 marzo 2023, relativa agli indennizzi per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio nell'anno 2022, a cui era stato riconosciuto l'indennizzo solo alla prima delle varie imbarcazioni armate per cui avevano presentato domanda e ad alcune imprese la cui domanda non era andata a buon fine per motivi di trasmissione telematica.

**2. Finalità dell'intervento - Risorse disponibili**

Il presente Avviso dà attuazione all'art. 25 della L.R. 31 marzo 2025 n. 3 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)” che prevede “Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della “mucillagine” e per l'aumento del prezzo del gasolio”.

L'Avviso è rivolto alle imprese ittiche di pesca professionale al fine di indennizzare:

- periodi di fermo pesca causati dalla improvvisa ed eccezionale proliferazione della mucillagine verificatasi nel 2024 mitigando gli impatti negativi causati dell'evento verificatasi tra giugno e ottobre 2024;
- periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio nell'anno 2022, limitatamente alle imprese che abbiamo presentato domanda sull'Avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 6 marzo 2023 e che non abbiamo usufruito degli aiuti con riferimento ad alcune imbarcazioni da pesca ovvero la cui domanda non sia andata a

buon fine per motivi di trasmissione telematica e siano in grado di dimostrare l'avvenuta spedizione.

La disposizione autorizza la concessione di un indennizzo alle imprese ittiche di pesca professionale, per complessivi €. **1.000.000,00**, stanziati sul capitolo **U78161** - Contributi a imprese per compensare il fermo pesca collegato alla eccezionale proliferazione della "mucillagine" e per l'aumento del prezzo del gasolio (art. 25, L.R. 31 marzo 2025, n. 3), del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2025-2027, anno di previsione 2025.

Parte dello stanziamento, pari ad un importo di €. **130.000,00** è destinato al finanziamento delle domande riferite ai danni dovuti al caro gasolio, mentre la restante parte sarà rivolta all'indennizzo dei danni conseguenti ai fenomeni della mucillagine.

Le eventuali risorse residue dall'importo fissato per i danni da caro gasolio saranno utilizzate per il finanziamento delle domande per l'indennizzo dei danni da mucillagine.

La suddetta legge stabilisce, inoltre, che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prorogato fino al 31 dicembre 2029 con Regolamento (UE) n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023.

L'intervento è rivolto alle imprese ittiche di pesca professionale **operanti** con qualsiasi attrezzo rientrante nella Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSFCFG-FAO del 29 luglio 1980.

### **3. Soggetti beneficiari – Requisito per l'accesso**

Possono beneficiare degli aiuti, di cui al presente Avviso pubblico **le microimprese, piccole e medie imprese ittiche<sup>1</sup> di pesca professionale, le cui imbarcazioni da pesca siano iscritte in uno nei Compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna o in altri compartimenti limitrofi ai confini regionali se la sede dell'impresa è ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.**

3.1 Possono beneficiare dell'indennizzo le imprese, di cui al precedente paragrafo, che rientrino in almeno una delle seguenti casistiche:

- abbiano ridotto, in tale periodo del 2024, il numero delle giornate di pesca di una percentuale pari o superiore al 3 % della media calcolata sulla base degli stessi periodi dei tre anni precedenti (1° giugno – 31 ottobre (2023/2022/2021));

oppure

- abbiano ridotto, in tale periodo del 2024, il numero delle giornate di pesca di una percentuale pari o superiore al 3 % della media calcolata sulla base degli stessi periodi dei

---

<sup>1</sup>. **D.LGS n. 4/2012 . art. 4 definizione di imprenditore ittico**

1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

...

**cinque anni precedenti** (1° giugno – 31 ottobre (2023/2022/2021/2020/2019)), escludendo il valore più basso e quello più elevato;

oppure

- che abbiano **ridotto, in tale periodo del 2024, il QUANTITATIVO DI PRODOTTO PESCATO di una percentuale pari o superiore al 3 %** della media calcolata sulla base degli gli stessi periodi dei tre anni precedenti (1° giugno – 31 ottobre (2023/2022/2021));

oppure

- che abbiano **ridotto, in tale periodo del 2024, il quantitativo di prodotto pescato di di una percentuale pari o superiore al 10 %** della media calcolata sulla base degli gli stessi periodi **dei cinque anni precedenti** (1° giugno – 31 ottobre (2023/2022/2021/2020/2019)), escludendo il valore più basso e quello più elevato;

oppure

- che abbiano **ridotto, in tale periodo del 2024, il RICAVATO DALLA VENDITA DEL PRODOTTO PESCATO di una percentuale pari o superiore al 3 %** della media calcolata sulla base degli gli stessi periodi dei tre anni precedenti (1° giugno – 31 ottobre (2023/2022/2021));

oppure

- che abbiano **ridotto, in tale periodo del 2024, il ricavato dalla vendita del prodotto di una percentuale pari o superiore al 3 %** della media calcolata sulla base degli gli stessi periodi **dei cinque anni precedenti** (1° giugno – 31 ottobre (2023/2022/2021/2020/2019)), escludendo il valore più basso e quello più elevato;

3.2 L'attività dell'impresa ittica non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di indennizzo e l'impresa deve essere attiva fino al pagamento degli aiuti.

### **3.1 Requisiti per l'ammissibilità e condizioni di esclusione.**

Fermo restando quanto stabilito in relazione al raggiungimento della soglia minima di danno, possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico, le imprese individuate al paragrafo 3, in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2473,<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> **Regolamento (UE) 2022/2473 - ALLEGATO I – definizione di Piccole e medie imprese (PMI)**

1. Impresa

Si considera **impresa** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

2.1 La categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI»)** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

2.3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

2. essere armatrice di una o più imbarcazioni di pesca professionale iscritte in uno dei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna;
3. essere armatrice di una o più imbarcazioni di pesca professionale iscritte in un compartimento marittimo limitrofo ai confini regionali dell'Emilia-Romagna ma con sede dell'impresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
4. aver effettuato almeno una giornata di pesca nel periodo considerato e non avere fermato l'imbarcazione per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
5. essere iscritte al Registro delle imprese di pesca;
6. essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti che l'attività principale è la pesca professionale;
7. essere titolari di partita IVA;
8. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
9. applicare, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, il CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
10. presentare una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrare nella categoria delle "imprese in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> **definizione di impresa in difficoltà ai sensi del REG. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014**

Si definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

11. soddisfare le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 717/2014 in relazione all'eventuale cumulo con altre tipologie di aiuti “de minimis”, ed in particolare non aver superato i limiti previsti all'art. 3 del medesimo Regolamento per gli aiuti de minimis al settore della pesca ed acquacoltura pari ad euro 40.000,00 nell'arco di tre anni (esercizio in corso e due esercizi precedenti);
- 3.2 in relazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/2473, sono escluse dagli aiuti:
  1. le “imprese in difficoltà”, ad eccezione delle imprese che siano diventate “in difficoltà” a causa delle perdite o dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
  2. le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  3. le imprese che, al momento della domanda abbiano procedure concorsuali in corso, si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle già menzionate situazioni o essere stata assoggettate a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
  4. le imprese che abbiano, nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di indennizzo, subito condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio): questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
  5. le imprese che abbiano ricevuto contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, salvo che, se ricevuti, siano stati successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato.

#### **4. Calcolo dell'indennizzo**

L'indennizzo, sotto forma di sovvenzione diretta in euro, è calcolato a titolo di compensazione per il danno subito dall'attività di pesca a causa della proliferazione di “mucillagine” che ha colpito le acque marine antistanti la costa dell'alto Adriatico nel corso dell'estate del 2024 considerando il periodo intercorrente dal 1° giugno 2024 al 31 ottobre 2024.

L'indennizzo è calcolato sulla base del minor numero di giornate di pesca effettuate nel periodo del 2024 preso in considerazione.

Per “giornate di pesca” si intendono le giornate in cui è dimostrato un effettivo consumo di gasolio come riportato sul “*Libretto degli imbarchi e dei consumi di carburanti e lubrificanti*”, obbligatoriamente previsto, per le imbarcazioni di pesca professionale, dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 225 “Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne”, sia esso in forma cartacea che elettronica, la cui copia o trascrizione deve essere allegata al modulo di domanda.

Il valore in euro forfettario di una giornata di pesca, a seconda della tipologia del peschereccio, è calcolato moltiplicando il coefficiente “K”, indicato nella tabella qui sotto riportata, per il numero di kW, riportati sulla licenza di pesca, moltiplicando il risultato per 12 e suddividendo il nuovo risultato per 87 pari alla media delle giornate di pesca per battello effettuate nel Mediterraneo <sup>4</sup>.

La tabella dei coefficienti adottata è quella di cui alla “Documento metodologico per la definizione delle opzioni semplificate in materia di costi per indennizzare gli operatori della pesca e dell’acquacoltura colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina” predisposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 del Reg. (UE) n. 1278/2022.”.

technica <sup>5</sup>	sistema di pesca <sup>6</sup>	Classe lft <sup>7</sup>	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL12/18	4,55
DTS	STRASCICO	VL06/12	10,87
DTS	STRASCICO	VL12/18	20,21
DTS	STRASCICO	VL18/24	29,37
DTS	STRASCICO	VL24/40	39,60
DTS	STRASCICO	VL40/XX	57,73
HOK	PALANGARI	VL12/18	7,36
HOK	PALANGARI	VL18/24	8,61
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL00/06	5,18
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL06/12	5,88
PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL12/18	7,37
PS	CIRCUIZIONE	VL06/12	15,82
PS	CIRCUIZIONE	VL12/18	5,56
PS	CIRCUIZIONE	VL18/24	7,05
PS	CIRCUIZIONE	VL24/40	7,48
PS	CIRCUIZIONE	VL40/XX	1,26
TBB	RAPIDI	VL12/18	18,07
TBB	RAPIDI	VL18/24	29,27
TBB	RAPIDI	VL24/40	38,11
TM	VOLANTE	VL12/18	21,23
TM	VOLANTE	VL18/24	22,94
TM	VOLANTE	VL24/40	18,63

Per quanto attiene il calcolo degli **indennizzi spettanti per l’aumento del costo dei carburanti**, si rinvia alla metodologia di calcolo riportata nell’Avviso allegato alla deliberazione n. 323/2023 e successive modifiche ed integrazioni, evidenziando che l’indennizzo sarà calcolato cumulando i contributi già ricevuti per le imbarcazioni già indennizzate e tenendo conto del massimale del “*de minimis*” fissato in tale deliberazione.

<sup>4</sup> Il dato, ultimo disponibile è riportato nell’ ANNUARIO DELL’ AGRICOLTURA ITALIANA - anno 2023 - Volume LXXVII, redatto a cura del Centro di ricerca Politiche e Bio-economia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA):...”L’attività di pesca della flotta mediterranea, pari a 1.017.136 giorni nel 2023, presenta una lieve contrazione rispetto al 2022 (-1%) e l’attività media svolta da ogni battello, pari a 87 giorni, risulta invariata rispetto all’anno precedente”...

<sup>5</sup> Per “tecnica si fa riferimento alle sigle dei sistemi di cui riportata nella tabella di cui all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013

<sup>6</sup> la denominazione degli attrezzi fa riferimento alla Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca -ISSFCG-FAO del 29 luglio 1980

<sup>7</sup> Per “lft” si fa riferimento alla lunghezza fuori tutto ovvero alla lunghezza massima dello scafo, misurata tra le perpendicolari condotte dai punti più sporgenti di prua e di poppa come riportata nella licenza di pesca

## 4.1 Massimali e cumulo

**Non saranno ammesse** le imprese per le quali l'indennizzo per le imbarcazioni armate sia **inferiore a 1.000,00 (mille) euro**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2014/717, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica nel settore della pesca **non può superare un massimale di 40.000,00 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>8</sup>, fermo restando un limite nazionale di aiuti stabilito dal medesimo Regolamento per ciascun Stato membro<sup>9</sup>. Tale massimale e tale limite si applicano a prescindere dalla forma dell'indennizzo *de minimis* o dall'obiettivo perseguito; qualora il contributo risultante dal calcolo sia superiore al massimale previsto dal regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 717/2014) o i beneficiari non abbiano capienza sufficiente si provvederà alla rideterminazione del contributo spettante fino all'azzeramento.

Per quanto riguarda invece il cumulo con altri aiuti *de minimis*, si rimanda all'art. 5 del suddetto Regolamento n. 2014/717<sup>10</sup>.

Inoltre, gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di indennizzo o dell'importo di indennizzo più elevati fissati per la specifica circostanza in un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Dall'importo dell'indennizzo andranno detratte eventuali somme percepite dal beneficiario allo stesso titolo, da altri enti o amministrazioni.

Qualora il valore ottenuto sulla base delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità di bilancio si procederà ad una riduzione proporzionale dell'indennizzo spettante a ciascun peschereccio.

## 5. Strumenti e procedure di attuazione

### 5.1 Presentazione della domanda di indennizzo

La domanda per l'accesso all'indennizzo può essere presentata da imprese ittiche di pesca professionale e dovrà essere trasmessa esclusivamente:

---

<sup>8</sup> In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una singola impresa non superi i 40 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, purché lo Stato membro abbia istituito un registro centrale nazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

<sup>9</sup> valutato che gli importi cumulativi massimi degli aiuti «de minimis» si basano su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l'anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018. Per garantire continuità nella pianificazione e nella distribuzione degli aiuti «de minimis» alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e un margine d'azione sufficiente a tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba perdere più del 60 % dell'importo cumulativo massimo precedentemente stabilito dal presente regolamento;

<sup>10</sup> Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi in relazione a quest'ultimo settore o settori o attività a concorrenza del pertinente massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

tramite PEC all'indirizzo:

[territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it);

entro il **25 agosto 2025**, utilizzando l'apposito modello **Allegato 2** alla deliberazione che approva il presente Avviso con la relativa documentazione.

Sia la domanda che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere sottoscritte **con firma digitale** dal titolare o legale rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto attiene gli **indennizzi spettanti per l'aumento del costo dei carburanti**, le imprese interessate devono fare riferimento alla modulistica e alla documentazione riportata nell'Avviso allegato alla deliberazione n. 323/2023 così come integrata dalle successive modifiche; le imprese che richiederanno solo l'integrazione del contributo oggetto della domanda di cui alla deliberazione n. 323/2023 dovranno inviare una semplice richiesta di integrazione indicando la ragione sociale dell'impresa richiedente, il codice fiscale e la partita IVA oltre alle imbarcazioni che erano state indicate in domanda e che non erano state ricomprese nel calcolo dell'indennizzo spettante all'impresa e l'ammontare dell'indennizzo ricevuto.

**Sono irricevibili le domande presentate oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso pubblico.**

## **5.2 Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda di indennizzo deve essere allegata la seguente documentazione in corso di validità:

- a) dichiarazione sostitutiva contributi "*de minimis*" (Allegato 3): la dichiarazione relativa ai contributi "*de minimis*" dovrà essere aggiornata dal beneficiario con eventuali modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda di sostegno nel più breve tempo possibile;
- b) eventuale documentazione che comprovi una variazione di denominazione o ragione sociale dell'impresa ittica intercorsa negli ultimi tre anni;
- c) copia della licenza di pesca delle imbarcazioni interessate all'indennizzo;
- d) copia del "Libretto degli imbarchi e dei consumi di carburanti e lubrificanti" per il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024

## **6. Modalità di istruttoria e di concessione dell'indennizzo**

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna provvederà, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute verificando, per ciascun richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso e dall'Avviso di cui alla deliberazione n. 323/2023 per le domande afferenti all'aumento del costo del gasolio.

Il Settore regionale provvederà inoltre ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la regolarità e la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai beneficiari all'atto della domanda per la formazione dell'elenco finale delle domande ammissibili in relazione alle quali, al termine dell'istruttoria, verrà determinata la concessione degli aiuti a favore dei rispettivi beneficiari.

Qualora a fini istruttori sia necessario chiedere chiarimenti, il Settore regionale elaborerà la richiesta a cui dovrà essere dato riscontro entro e non oltre il termine in essa indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Prima della concessione dell'indennizzo, si provvederà altresì a verificare che il richiedente soddisfi le condizioni previste dal Reg.(UE) n. 717/2014, in particolare non abbia superato i limiti previsti per gli aiuti *de minimis* per il settore della pesca e dell'acquacoltura pari ad Euro 40.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti), e rispetti le condizioni di cumulo con altre tipologie di aiuti "*de minimis*", così come descritte al sottoparagrafo 3.1.

Per le domande non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge: si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, si provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

## **6.1 Controlli**

Al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di indennizzo, utili per la determinazione dell'entità dell'indennizzo, e la correttezza del calcolo del requisito di accesso (soglia minima di danno), il Settore regionale competente provvederà ad effettuare, nel rispetto del termine stabilito per la fase di istruttoria, un controllo amministrativo diretto sul 5% delle domande di indennizzo ritenute ammissibili.

Il campione è selezionato sulla base di un fattore di estrazione casuale numerica.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria, accertamenti e controlli anche in loco per la verifica della documentazione giustificativa degli aiuti, nonché del rispetto delle procedure di attuazione del presente Avviso pubblico o dall'Avviso di cui alla deliberazione n. 323/2023.

Le domande saranno considerate ammissibili all'indennizzo se compilate in ogni parte e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge, e delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso pubblico o dall'Avviso di cui alla deliberazione n. 323/2023.

Al termine della fase istruttoria, il Settore regionale competente provvederà:

- a redigere, relativamente a ciascun beneficiario, un apposito verbale di istruttoria di ammissibilità e relativa check-list;
- a calcolare l'importo unitario dell'indennizzo su base regionale e l'entità dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa beneficiaria, così come indicato al precedente paragrafo 3 o nella delibera n. 323/2023.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Settore regionale approverà entro il 30 settembre 2025 con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta, indicando, le domande ritenute non ammissibili e le relative motivazioni, quelle ammissibili e, per ciascun soggetto individuato quale beneficiario, l'indennizzo spettante, provvedendo

contestualmente alla concessione dell'indennizzo ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Conseguentemente, il Settore regionale provvederà a notificare a tutti i soggetti richiedenti copia del suddetto atto richiedendo ai beneficiari dell'indennizzo la trasmissione dei modelli regionali recanti le informazioni inerenti alle modalità di pagamento e l'assoggettabilità dell'indennizzo alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES.

Avverso l'atto di concessione sarà possibile proporre eventuale ricorso presso il TAR dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notificazione del medesimo atto.

Il Settore regionale provvederà altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

## **7. Liquidazione e pagamento dell'indennizzo**

Il competente dirigente del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà, mediante apposito atto, alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento degli aiuti a favore di ciascun beneficiario finale ad avvenuta acquisizione dei modelli regionali relativi alle modalità di pagamento ed all'assoggettabilità dell'indennizzo alla ritenuta d'acconto prevista.

La documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura entro e non oltre il **28 febbraio 2026**, pena la revoca dell'indennizzo.

## **8 Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente alla domanda di indennizzo, e di fornire, su richiesta della Regione le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzate alla concessione e pagamento degli aiuti;
- comunicare tempestivamente alla Regione, successivamente alla presentazione della domanda di indennizzo eventuali modifiche o variazioni di denominazione o ragione sociale, che potrebbero verificarsi a carico dell'impresa di allevamento e/o a carico del titolo di disponibilità dell'area e/o dell'impianto di allevamento oggetto dell'indennizzo, nonché eventuali cessazioni di attività d'impresa o rinuncia all'indennizzo;
- assicurare fino al termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, la conservazione delle fatture di vendita del prodotto ittico nonché di altra documentazione giustificativa presentata ai fini della concessione dell'indennizzo;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che potranno essere effettuati da parte della Regione, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi nel caso in cui si rendano necessari, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia in caso di eventuali controlli contestuali all'accertamento tecnico-amministrativo.

## **9. Revoca, rinuncia e recupero dell'indennizzo**

Il soggetto avente diritto che intende rinunciare all'indennizzo deve darne tempestiva comunicazione, mediante posta certificata, al Settore regionale competente, in modo da non arrecare danno agli altri richiedenti, in quanto l'entità dell'importo unitario dell'indennizzo è calcolato tenendo conto delle risorse finanziarie globalmente disponibili e del numero totale di imprese aventi diritto.

Inoltre, il beneficiario decade ovvero è tenuto alla restituzione dell'indennizzo qualora già concesso o percepito, in particolare nei seguenti casi:

- a. accertamento di false dichiarazioni o uso di documentazione non veritiera;
- b. cessazione dell'attività di impresa entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico;
- c. violazione degli obblighi e disposizioni derivanti dal presente Avviso pubblico.

In tali casi si procede alla revoca del contributo se concesso e per la tipologia di cui alla lettera a), qualora l'indennizzo sia stato già erogato, al recupero delle somme liquidate. Le somme da restituire sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **10. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Piergiorgio Vasi, Responsabile della Posizione organizzativa "Sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca professionale" della Regione Emilia-Romagna, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura– Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Viale della Fiera, 8 – BOLOGNA.